

CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI INGEGNERI CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI ARCHITETTI, PIANIFICATORI, PAESAGGISTI E CONSERVATORI

A.C. 2987 – Conversione in legge del decreto-legge 26 giugno 2026, n. 107, recante «Disposizioni urgenti per interventi infrastrutturali e per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), nonché ulteriori disposizioni finanziarie urgenti»

POSITION PAPER

1. Premessa

Il decreto-legge 26 giugno 2026, n. 107, interviene su un ventaglio ampio ed eterogeneo di materie: infrastrutture ferroviarie e stradali, disattivazione di impianti nucleari, decarbonizzazione industriale, sostegno agli investimenti turistici, sicurezza degli approvvigionamenti energetici, tutele del lavoro nei cantieri in condizioni climatiche estreme, continuità operativa della società «Giubileo 2025», riforma della contabilità pubblica (artt. 8-13) e alcune disposizioni finanziarie residuali (artt. 14-15).

Il Consiglio Nazionale degli Ingegneri e il Consiglio Nazionale degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori guardano con interesse, ma anche con spirito critico laddove necessario, a un provvedimento che, pur nella sua natura di decreto "omnibus", tocca in più punti l'attività professionale degli ingegneri e degli architetti: dalla progettazione e gestione di grandi opere infrastrutturali, alla pianificazione e rigenerazione dei territori interessati dagli interventi, alla qualità paesaggistica e urbana delle trasformazioni, nonché alla transizione energetica e alla decarbonizzazione dei processi industriali strategici, con particolare riferimento al comparto siderurgico, alla sicurezza energetica, fino alla gestione tecnica dei cantieri e delle commesse pubbliche complesse.

2. Osservazioni di carattere generale

- Il provvedimento conferma il ricorso, ormai sistematico nella fase finale di attuazione del PNRR, alla figura del Commissario straordinario e a regimi in deroga quale strumento di accelerazione procedimentale (art. 1, comma 2; art. 5). Il CNI e il CNAPPC ribadiscono l'interesse a che, nella individuazione dei soggetti commissariali e delle strutture di supporto tecnico-operativo, sia sempre garantita un'adeguata componente di competenze ingegneristiche specialistiche, architettoniche, pianificatorie, paesaggistiche e ambientali, in grado di presidiare non solo l'accelerazione dei procedimenti, ma anche la qualità progettuale, territoriale e ambientale degli interventi.
- Il Consiglio Nazionale degli Ingegneri e il Consiglio Nazionale degli Architetti PPC segnalano, in termini generali, una crescente proliferazione di soggetti attuatori, centrali di committenza ausiliaria e regimi commissariali ad hoc – di cui il presente decreto offre più di un esempio, agli articoli 5 e 7 – che rischia di generare sovrapposizioni di competenze e di indebolire, nel tempo, il ricorso alle procedure ordinarie di affidamento e ai relativi presidi di qualità tecnica. Il CNI e il CNAPPC ritengono che tali strumenti debbano

restare eccezionali, tempificati e soggetti a verifica periodica della loro effettiva necessità, e non condividono un loro utilizzo come modalità ordinaria di gestione dell'azione amministrativa.

- In più punti del decreto si rileva l'esigenza di conciliare la spinta all'accelerazione procedimentale con il rispetto degli standard di qualità tecnica e di sicurezza propri della progettazione e della direzione lavori, nonché con l'apertura del mercato a una pluralità di operatori economici, comprese le piccole e medie imprese e i professionisti tecnici. Le previsioni derogatorie rispetto alla disciplina ordinaria – comprensibili nella logica emergenziale del PNRR – non devono tradursi in una riduzione della concorrenza né in una compressione del ruolo dei professionisti tecnici abilitati.
- CNI e CNAPPC rilevano inoltre come gli interventi previsti dal decreto nei settori dell'energia, della decarbonizzazione industriale e delle infrastrutture strategiche rendano sempre più necessario orientare l'impiego delle risorse pubbliche secondo criteri tecnico-prestazionali misurabili, fondati su indicatori oggettivi di efficacia ambientale, efficienza energetica, sicurezza, sostenibilità economica e verificabilità dei risultati, valorizzando il contributo delle competenze tecnico-scientifiche nella definizione e nell'attuazione delle politiche pubbliche.
- Sul piano finanziario, numerose disposizioni (artt. 1, 2, 3) intervengono su interventi già in corso, spesso in una logica di mera riprogrammazione di risorse esistenti; il CNI e il CNAPPC auspicano che tale riprogrammazione non si traduca in una contrazione delle risorse destinate ai servizi di ingegneria e architettura (progettazione, direzione lavori, collaudo, sicurezza), che costituiscono l'ossatura tecnica di qualunque opera pubblica.

3. Osservazioni di dettaglio

3.1 Articolo 1 – Trasporti ferroviari e investimenti infrastrutturali ferroviari, stradali e autostradali

Contenuto sintetico: comma 1, termine del 31 dicembre 2026 per l'avvio della gara sui servizi ferroviari intercity e facoltà (non più obbligo) di suddivisione in lotti; comma 2, proroga di due anni (dal 2026 al 2028) dei termini per i decreti di esproprio relativi al collegamento Roma-Latina e alla bretella Cisterna-Valmontone; comma 3, autorizzazione di spesa di 50,2 milioni di euro (2026-2030) per le opere compensative della nuova linea Torino-Lione.

Il CNI e il CNAPPC valutano positivamente l'introduzione di un termine certo per l'avvio della gara intercity, elemento che consente una programmazione più affidabile. Non può però essere valutata acriticamente come positiva la facoltà di affidare l'intero servizio mediante lotto unico, in luogo dell'obbligo di suddivisione in più lotti oggi vigente. Il contratto di servizio Intercity attualmente in essere (2017-2026) vale, secondo l'articolo 9.1 del Contratto di Servizio sottoscritto da MIT, MEF e Trenitalia, 347,9 milioni di euro nel 2017 e 365,9 milioni di euro per ciascuno dei nove anni successivi (2018-2026); su un arco temporale pluriennale analogo a quello del contratto vigente (dieci anni), il valore complessivo del nuovo affidamento è quindi stimabile in circa 3,6 miliardi di euro complessivi. Concentrare un appalto di tale portata in un lotto unico rischia di costituire un vulnus all'apertura del mercato e alla effettiva contendibilità del servizio, riducendo le possibilità di partecipazione delle imprese di dimensioni piccole e medie e, di riflesso, della pluralità di operatori di servizi tecnici e professionali che a tali imprese si affiancano nella progettazione, gestione e manutenzione dei servizi ferroviari. Il CNI e il CNAPPC chiedono pertanto che, ove in concreto si opti per il lotto unico, siano previste misure correttive idonee a garantire comunque l'apertura del mercato e la partecipazione di piccoli e medi operatori – ad esempio attraverso requisiti di qualificazione modulari, clausole a tutela della pluralità dei fornitori di servizi tecnici, o un obbligo di adeguata motivazione tecnico-economica della eventuale scelta del lotto unico in sede di market test, validata dall'Autorità di regolazione dei trasporti (ART).

Quanto alla proroga dei termini di esproprio, la relazione tecnica conferma trattarsi di un mero differimento procedurale legato ai tempi di conclusione delle attività di bonifica bellica, delle indagini archeologiche in corso sulla Cisterna-Valmontone e della valutazione, da parte del Commissario straordinario, della proposta di project financing presentata ai sensi dell'articolo 193 del Codice dei contratti pubblici per il Collegamento Roma-Latina. Si segnala che tale valutazione si colloca in un contesto reso più delicato dal principio, di recente affermato dalla Corte di Giustizia UE con sentenza 5 febbraio 2026, causa C-810/24 (Urban Vision), circa l'incompatibilità con la Direttiva 2014/23/UE del diritto di prelazione riconosciuto al promotore nelle procedure di finanza di progetto ex art. 193 del Codice dei contratti pubblici – principio enunciato in un caso distinto, relativo a un affidamento del Comune di Milano, ma suscettibile di riflettersi anche sulla procedura di project financing qui in esame, che si avvale del medesimo istituto; nel question time alla Camera del 4 giugno 2026 il Ministro Salvini ha confermato che la relativa valutazione è in corso, con esito atteso entro fine luglio 2026 – un profilo di incertezza procedurale che il CNI e il CNAPPC ritengono utile monitorare.

Sull'autorizzazione di spesa per le opere compensative della Torino-Lione, il CNI e il CNAPPC auspicano che l'attuazione da parte dei Comuni beneficiari, secondo il riparto definito con il protocollo d'intesa Regione Piemonte–Osservatorio Torino-Lione, avvenga tramite procedure di affidamento dei servizi tecnici pienamente coerenti con i principi del Codice dei contratti pubblici, incluso il rispetto dell'equo compenso professionale.

3.2 Articolo 2 – Disattivazione del reattore nucleare «RTS-1 G. Galilei» della Marina Militare

Contenuto sintetico: affidamento a Sogin S.p.A. delle attività di decommissioning, per un importo stimato di 120 milioni di euro su circa sette anni a partire dal 2027, previa autorizzazione del Ministero della difesa, sentito il MASE.

La disposizione, pur di portata finanziaria circoscritta, si inserisce in un quadro nazionale sul quale il CNI ritiene necessario richiamare l'attenzione del legislatore. Il tema del Deposito Nazionale dei rifiuti radioattivi – infrastruttura necessaria non solo per la conclusione del decommissioning degli impianti dismessi, incluso l'RTS-1 Galilei, ma anche per la gestione dei rifiuti radioattivi di origine medica, industriale e di ricerca – è a oggi ancora privo di una localizzazione definitiva, a oltre vent'anni dall'avvio dell'iter e nonostante la pubblicazione della CNAPI (2021) e della CNAI (2023). Secondo la memoria depositata in Parlamento da ARERA il 17 febbraio 2026, il costo complessivo del decommissioning nazionale è salito a circa 11 miliardi di euro, con un avanzamento fermo al 32% dopo oltre vent'anni e uno slittamento della realizzazione del Deposito Nazionale stimato da Sogin al 2041; lo stesso Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, Gilberto Pichetto Fratin, ha pubblicamente riconosciuto, in relazione al disegno di legge sul cd. «nucleare sostenibile» attualmente all'esame del Parlamento, che il sito del Deposito non è stato ancora individuato, con «gravi effetti economici» connessi anche al rientro dei rifiuti vetrificati oggi stoccati all'estero (termine di recente ulteriormente prorogato al 2040 con il rinnovo dell'accordo con la Francia).

Il CNI evidenzia che la soluzione del nodo Deposito Nazionale non è funzionale soltanto al completamento delle attività di decommissioning già in corso, incluse quelle oggetto del presente articolo, ma costituisce preconditione tecnica e regolatoria anche per il rilancio del nucleare in Italia più volte annunciato dal Governo, ivi compreso il richiamato disegno di legge sul nucleare sostenibile e l'interesse manifestato verso i piccoli reattori modulari (SMR). Su questo terreno, il Consiglio ritiene indispensabile un rilancio della formazione ingegneristica nucleare in Italia, che non riguardi solo le competenze necessarie al decommissioning – gestione dei rifiuti radioattivi, bonifiche, ingegneria della sicurezza, oggi concentrate quasi esclusivamente in Sogin – ma prepari fin d'ora una nuova generazione di ingegneri nucleari in grado di affrontare anche la fase, distinta ma collegata, dello sviluppo di nuove tecnologie nucleari. Il sistema ordinistico e quello universitario sono pienamente disponibili a essere coinvolti nella definizione di un simile percorso.

In tale quadro, CNI e CNAPPC evidenziano l'opportunità che il percorso di localizzazione e realizzazione del Deposito Nazionale sia accompagnato da adeguate valutazioni che tengano conto delle fragilità territoriali,

ambientali e paesaggistiche nonché siano coadiuvate da iniziative di informazione e confronto con le comunità interessate.

3.3 Articolo 3 – Misure urgenti per la decarbonizzazione dell'industria siderurgica

Contenuto sintetico: trasferimento dal MASE al MIMIT delle risorse residue (dotazione complessiva rideterminata più volte, oggi pari a 726 milioni di euro sul miliardo originariamente stanziato) destinate a DRI d'Italia S.p.A. — società interamente partecipata da Invitalia — a seguito dell'esclusione dal PNRR del relativo progetto per incompatibilità delle tempistiche di realizzazione; le somme restano destinate al sostegno della decarbonizzazione della siderurgia, anche tramite contratti di sviluppo.

La disposizione, pur formulata in termini generali, è di fatto direttamente riferita alla vicenda dell'ex Ilva di Taranto: DRI d'Italia è infatti la società pubblica incaricata di realizzare, nell'area dello stabilimento tarantino, l'impianto di preridotto destinato ad alimentare i futuri forni elettrici ad arco previsti dal piano di decarbonizzazione del sito, per una capacità dichiarata di 2,5 milioni di tonnellate annue di preridotto a fronte di una capacità complessiva di 4 milioni di tonnellate di acciaio. Il progetto si inserisce in un contesto industriale particolarmente delicato, caratterizzato dall'amministrazione straordinaria di Acciaierie d'Italia e di Ilva S.p.A., da una platea di oltre 10.000 lavoratori diretti (in parte rilevante in cassa integrazione) e da un percorso negoziale ancora aperto tra Governo, enti locali e parti sociali sull'approvvigionamento energetico del sito (gas naturale, eventuale rigassificatore galleggiante) e sul ruolo residuo dell'idrogeno verde, il cui vincolo di destinazione delle risorse di DRI d'Italia è già stato rimosso con un precedente decreto-legge (n. 62/2025, convertito dalla l. 113/2025).

Il CNI e il CNAPPC, consapevoli della rilevanza strategica e occupazionale della vicenda, evidenziano che la disposizione in esame — limitandosi a spostare la titolarità contabile delle risorse residue dal MASE al MIMIT — non scioglie i nodi tecnici e industriali ancora aperti sulla effettiva realizzazione dell'impianto (fonte energetica, integrazione con gli impianti esistenti, tempistiche rispetto all'avvio dei forni elettrici previsto per il 2027).

Pur condividendo la finalità della norma, il CNI e CNAPPC ritengono che il mero trasferimento delle risorse debba essere accompagnato da una più chiara definizione dei criteri tecnici che possano orientare la selezione e il finanziamento degli interventi. La decarbonizzazione della siderurgia costituisce, infatti, una trasformazione strutturale dell'intero ciclo produttivo e richiede una programmazione industriale fondata su obiettivi misurabili, indicatori prestazionali e verifiche periodiche dei risultati conseguiti. Ciò appare particolarmente rilevante in un contesto nel quale le risorse pubbliche destinate alla transizione industriale assumono una dimensione sempre più significativa e richiedono, conseguentemente, strumenti di valutazione ex ante ed ex post idonei a verificarne l'effettiva efficacia ambientale, industriale ed economica.

In particolare, CNI e CNAPPC ritengono opportuno che i provvedimenti attuativi prevedano criteri di valutazione oggettivi basati, tra l'altro, sulla riduzione attesa delle emissioni di CO₂ per tonnellata di acciaio prodotta, sull'incremento dell'efficienza energetica degli impianti, sulla maturità tecnologica delle soluzioni proposte (Technology Readiness Level – TRL), sulla sicurezza degli impianti, sulla sostenibilità economico-finanziaria degli investimenti, sulla loro effettiva cantierabilità e sulla coerenza con gli obiettivi nazionali ed europei di neutralità climatica. Tali criteri consentirebbero di massimizzare l'efficacia delle risorse pubbliche, assicurando trasparenza e misurabilità dei risultati.

La transizione della siderurgia nazionale non può inoltre essere considerata esclusivamente come un intervento sul singolo impianto produttivo, ma deve essere inserita in una più ampia strategia infrastrutturale. La disponibilità di adeguate reti elettriche, di capacità di produzione da fonti rinnovabili, di sistemi di accumulo energetico, di infrastrutture dedicate all'idrogeno e di procedure autorizzative efficienti costituisce infatti una condizione imprescindibile affinché gli investimenti industriali possano tradursi in una reale riduzione delle emissioni e in un incremento della competitività del sistema produttivo italiano.

CNI e CNAPPC evidenziano inoltre che la decarbonizzazione dell'industria siderurgica, oltre a costituire un intervento di rilevanza energetica, ambientale e industriale, assume anche una significativa valenza territoriale, paesaggistica e sociale. E' necessario un approccio sistematico alla decarbonizzazione affinché i problemi non siano affrontati caso per caso, spesso crisi dopo crisi ma in modo proattivo. La riconversione dei grandi poli produttivi può rappresentare un'occasione per accompagnare la transizione industriale con una più ampia strategia di bonifica e rigenerazione dei territori interessati, orientata non solo alla riduzione delle emissioni e all'innovazione tecnologica, ma anche al miglioramento della qualità dell'abitare, del rapporto tra industria e città, della tutela del paesaggio e del benessere delle comunità insediate. Tale approccio appare coerente con una lettura del paesaggio quale componente essenziale del contesto di vita delle popolazioni, come riconosciuto dalla Convenzione europea del paesaggio, ratificata dall'Italia con legge 9 gennaio 2006, n. 14, nonché con gli obiettivi europei di ripristino degli ecosistemi degradati di cui al Regolamento (UE) 2024/1991. In tale prospettiva, anche in coerenza con il percorso di predisposizione del Piano nazionale di ripristino della Natura, CNI e CNAPPC ritengono opportuno che, nella definizione dei provvedimenti attuativi e degli strumenti di programmazione connessi alla decarbonizzazione della siderurgia, possano essere valorizzate in modo integrato le competenze tecniche, ingegneristiche, architettoniche, urbanistiche, paesaggistiche e ambientali, al fine di garantire interventi capaci di coniugare sostenibilità industriale, qualità ambientale, rigenerazione territoriale e benessere collettivo.

Trattandosi di una materia in cui l'ingegneria impiantistica, energetica, ambientale e della sicurezza gioca un ruolo determinante, il CNI e il CNAPPC ritengono utile essere coinvolti nella successiva fase di definizione dei contratti di sviluppo e dei relativi capitolati tecnici, anche al fine di contribuire alla verifica di fattibilità e sostenibilità ambientale delle soluzioni individuate per Taranto.

In tale prospettiva, CNI e CNAPPC ritengono altresì opportuno che il Ministero possa avvalersi, nella predisposizione delle misure attuative, del contributo consultivo delle professioni tecniche e della comunità scientifica, al fine di garantire che le valutazioni progettuali siano effettuate sulla base delle migliori conoscenze disponibili e secondo criteri di indipendenza tecnica, sicurezza e sostenibilità.

Si segnala peraltro che, come risulta dal decreto interministeriale MIMIT-MEF del 26 marzo 2026 (G.U. 24 aprile 2026), la cessione di Acciaierie d'Italia è tuttora in trattativa tra i due investitori interessati (Flacks Group e Jindal Steel International), circostanza che rende ancora più aperta la questione della localizzazione e delle caratteristiche tecniche dell'impianto DRI.

Alla luce di tale situazione d'incertezza, il CNI e il CNAPPC ritengono particolarmente importante che le decisioni relative alla configurazione impiantistica definitiva, alle fonti energetiche da utilizzare e al cronoprogramma degli investimenti siano supportate da analisi tecnico-economiche trasparenti, da valutazioni comparative delle diverse opzioni disponibili e da una costante attività di monitoraggio degli effetti ambientali, energetici ed occupazionali.

Infine, CNI e CNAPPC sottolineano come il processo di decarbonizzazione della siderurgia rappresenti anche una straordinaria opportunità di crescita per il sistema delle competenze nazionali. La progettazione, realizzazione e gestione dei nuovi impianti richiederanno, infatti, professionalità altamente specializzate nei settori dell'ingegneria energetica, meccanica, impiantistica, ambientale, dei materiali, dell'automazione e della sicurezza industriale, nonché competenze integrate in materia di architettura, pianificazione, paesaggio, rigenerazione urbana e valutazione degli impatti territoriali e sociali. Il CNI e il CNAPPC manifestano pertanto la piena disponibilità a collaborare con le Amministrazioni competenti, il sistema universitario e gli operatori industriali per promuovere percorsi di alta formazione e aggiornamento professionale in grado di accompagnare la transizione tecnologica della siderurgia italiana e di rafforzarne la competitività nel lungo periodo.

3.4 Articolo 4 – Investimenti infrastrutturali per il settore turistico

Contenuto sintetico: proroga dal 30 giugno al 31 agosto 2026 del termine per la realizzazione degli interventi di riqualificazione energetica, sostenibilità ambientale e innovazione digitale delle strutture ricettive finanziati con contributi diretti nell'ambito del Fondo Rotativo Imprese (FRI) – Misura PNRR M1C3.4.2.5.

Si tratta di una proroga tecnica di due mesi che appare condivisibile e che, soprattutto, rappresenta il margine massimo di flessibilità concretamente disponibile: il 31 agosto 2026 coincide infatti con il termine ultimo, fissato a livello europeo dalla Comunicazione della Commissione COM(2025)310 del 4 giugno 2025 («NextGenerationEU – La strada verso il 2026») e richiamato nelle premesse dello stesso decreto-legge, entro cui tutti gli Stati membri devono conseguire i traguardi e gli obiettivi del PNRR, in vista della trasmissione dell'ultima richiesta di pagamento entro il 30 settembre 2026. In altri termini, la proroga concessa dall'articolo 4 non è suscettibile di ulteriori estensioni compatibili con il quadro regolatorio europeo: si è già al limite temporale massimo utilizzabile.

3.5 Articolo 5 – Sicurezza e continuità degli approvvigionamenti energetici degli impianti strategici

Contenuto sintetico: nomina di un nuovo Commissario straordinario di Governo, con mandato di nove mesi, per gli impianti di rigassificazione i cui titoli abilitativi, rilasciati ai sensi del D.L. 50/2022, restano efficaci in via transitoria; procedimento unico con termine di duecento giorni; poteri in deroga (esclusi quelli penali); disapplicazione dell'art. 25, comma 2-ter, del d.lgs. 152/2006 in tema di rimborso dei diritti di istruttoria in caso di ritardi.

Sul piano tecnico, il CNI e il CNAPPC prendono atto che il legislatore individua espressamente, tra i requisiti per la nomina del Commissario, anche quello di una comprovata esperienza nel settore energetico e nella progettazione, realizzazione o gestione di infrastrutture strategiche, accanto al più consueto profilo di coordinamento amministrativo: si tratta di un elemento che, sul piano formale, riconosce il valore delle competenze tecnico-ingegneristiche nella gestione di procedimenti complessi. CNI e CNAPPC ribadiscono tuttavia, in via generale, di non condividere il ricorso sistematico – ormai ricorrente in molti provvedimenti PNRR-correlati, incluso lo stesso decreto-legge n. 107/2026 – a regimi commissariali e di deroga come modalità ordinaria, anziché eccezionale, di gestione dei procedimenti autorizzatori: tali regimi tendono strutturalmente a concentrare in un unico soggetto funzioni e responsabilità che l'ordinamento distribuisce, in via ordinaria, tra più amministrazioni, e tra queste e i professionisti tecnici abilitati che affiancano il procedimento, con possibili ricadute sulla verificabilità, trasparenza degli atti e sul pluralismo tecnico delle valutazioni.

Il CNAPPC evidenzia inoltre che la sicurezza e la continuità degli approvvigionamenti energetici, –costituendo obiettivi di evidente rilevanza strategica nazionale, devono essere perseguite garantendo la piena qualità delle valutazioni ambientali, paesaggistiche e territoriali connesse alla localizzazione e all'esercizio degli impianti. Le infrastrutture energetiche strategiche, e in particolare gli impianti di rigassificazione, incidono infatti su contesti complessi, spesso caratterizzati dalla compresenza di funzioni portuali, insediamenti urbani, sistemi costieri, ecosistemi sensibili e valori paesaggistici.

In tale prospettiva, CNI e CNAPPC ritengono che l'accelerazione procedimentale e la concentrazione delle funzioni in capo al Commissario non debbano tradursi in una riduzione della qualità istruttoria, della trasparenza delle valutazioni e del coinvolgimento delle competenze tecniche necessarie. Al contrario, proprio la rilevanza strategica degli interventi richiede che le decisioni siano supportate da analisi integrate, fondate su criteri di sicurezza, sostenibilità ambientale, compatibilità paesaggistica, resilienza territoriale e corretta valutazione degli impatti sulle comunità locali.

Desta inoltre una specifica perplessità la disapplicazione dell'articolo 25, comma 2-ter, del d.lgs. 152/2006. Tale disposizione prevede che, in caso di mancato rispetto dei termini ordinari per le valutazioni ambientali da parte della Commissione tecnica PNRR-PNIEC (o dei direttori generali del MASE e del Ministero della cultura), il proponente abbia diritto a un rimborso parziale dei diritti di istruttoria versati: si tratta, in sostanza, di una delle poche leve di responsabilizzazione dell'amministrazione a fronte dei propri ritardi procedurali. Disapplicarla per il procedimento in esame significa che, anche qualora il Commissario e le amministrazioni coinvolte non rispettassero il termine di duecento giorni previsto dalla norma, l'operatore non avrebbe diritto ad alcun ristoro, nemmeno parziale, dei costi istruttori sostenuti. Pur comprendendo che la concentrazione in capo al Commissario di tutte le

funzioni amministrative renda meno immediato individuare responsabilità di ritardo imputabili a singole amministrazioni, il CNI e il CNAPPC ritengono che l'eliminazione di ogni meccanismo di responsabilizzazione sui tempi debba quantomeno essere bilanciata da un obbligo di rendicontazione periodica al Parlamento sullo stato di avanzamento del procedimento unico, a tutela sia degli operatori sia della qualità delle valutazioni ambientali che, pur concentrate nel procedimento unico, restano nel merito assoggettate al d.lgs. 152/2006. CNI e CNAPPC ritengono che analoghi principi di trasparenza, misurabilità e rendicontazione dovrebbero orientare, più in generale, tutti gli interventi finanziati dal decreto nei settori delle infrastrutture strategiche e della transizione energetica, assicurando che l'urgenza degli approvvigionamenti non determini un arretramento dei presidi di qualità tecnica, in materia ambientale, pianificatoria e paesaggistica e territoriale.

3.6 Articolo 6 – Tutele per la realizzazione di opere infrastrutturali in contesti di emergenza climatica

Contenuto sintetico: per il periodo 1° luglio – 31 dicembre 2026, integrazione salariale ordinaria per eventi oggettivamente non evitabili (comprese le ondate di calore) senza il limite massimo ordinario di 52 settimane per le imprese edili e lapidee, e misura analoga (CISOA) per gli operai agricoli; limiti di spesa rispettivamente di 4,9 e 10,3 milioni di euro.

La norma riguarda principalmente il rapporto di lavoro subordinato nei cantieri, ma ha un impatto indiretto sull'organizzazione dei cantieri infrastrutturali, spesso diretti da ingegneri in qualità di direttori dei lavori. La possibilità di sospendere l'attività in caso di ondate di calore eccezionali, senza pregiudicare l'accesso agli ammortizzatori sociali, contribuisce a rendere più sostenibile la gestione dei cantieri nei mesi estivi, anche sotto il profilo della tutela della salute dei lavoratori ai sensi del d.lgs. 81/2008. Il CNI e il CNAPPC non hanno osservazioni critiche da formulare sulla disposizione, che appare condivisibile nel merito e di competenza prevalentemente giuslavoristica.

3.7 Articolo 7 – Programmi e interventi infrastrutturali complessi a cura della società «Giubileo 2025»

Contenuto sintetico: prosecuzione delle attività della società costituita ai sensi dell'art. 1, comma 427, della legge n. 234/2021 quale soggetto attuatore, centrale di committenza e di committenza ausiliaria per opere pubbliche infrastrutturali su tutto il territorio nazionale; destinazione di 14 milioni di euro (2026-2028) alle esigenze di funzionamento della società, in deroga al DPCM 10 aprile 2024.

Il CNI e il CNAPPC osservano che la scelta di stabilizzare in via permanente la società «Giubileo 2025» – nata con un oggetto sociale specifico e temporalmente definito, connesso alle celebrazioni dell'Anno Santo 2025 – quale soggetto attuatore e centrale di committenza ausiliaria generale per «programmi e interventi relativi a opere pubbliche infrastrutturali» su tutto il territorio nazionale, ormai senza più alcun collegamento con l'evento originario, meriti un approfondimento. Il panorama delle società pubbliche a controllo statale che già svolgono, in tutto o in parte, funzioni analoghe di soggetto attuatore e centrale di committenza ausiliaria per grandi eventi o interventi infrastrutturali complessi è infatti piuttosto affollato: si pensi, a titolo di esempio, a Infrastrutture Milano Cortina 2026 S.p.A. (Simico), costituita con un modello societario e funzioni sostanzialmente sovrapponibili per le Olimpiadi invernali del 2026, a Invitalia S.p.A., che tramite le proprie strutture svolge da tempo funzioni di soggetto attuatore e centrale di committenza per conto di amministrazioni statali e locali su tutto il territorio nazionale, e a Consip S.p.A., centrale di committenza nazionale di riferimento per gli acquisti della pubblica amministrazione.

In un quadro di finanza pubblica in cui viene costantemente richiamata l'esigenza di razionalizzazione della spesa e delle partecipate statali, il CNI e il CNAPPC ritengono che il legislatore dovrebbe motivare più puntualmente, in sede di conversione, le ragioni per cui si preferisce mantenere e ampliare il perimetro di una società originariamente costituita per un evento concluso, anziché valutare l'accorpamento delle relative funzioni in una delle strutture già esistenti e dotate di analoga esperienza. Tale esigenza appare coerente con il più generale principio, richiamato anche con riferimento agli interventi di decarbonizzazione della siderurgia di cui all'art. 3, di assicurare una

governance degli investimenti pubblici improntata a criteri di efficienza, coordinamento istituzionale, trasparenza delle scelte e piena valorizzazione delle competenze tecnico-specialistiche, evitando la frammentazione dei soggetti attuatori e delle responsabilità decisionali. Si segnala, a titolo di raffronto, che un analogo tentativo di prorogare l'operatività di Simico oltre il termine del 31 dicembre 2026 è stato più volte proposto in sede di conversione di altri decreti-legge nel 2025-2026, senza tuttavia risultare a oggi consolidato: un ulteriore elemento che, a parere del CNI e del CNAPPC, invita a una valutazione più meditata anche per la stabilizzazione della società «Giubileo 2025».

4. Disposizioni finanziarie di interesse (Capo III)

4.1 Articolo 14 – Disposizioni finanziarie urgenti in materia di intelligenza artificiale

Contenuto sintetico: inserimento, all'art. 24 della legge 23 settembre 2025, n. 132 (legge delega in materia di IA), del comma 5-bis, che individua un tetto di spesa di 100 milioni di euro, a valere sulle risorse del programma nazionale «PN Scuola e competenze 2021-2027», per l'attuazione dei «percorsi di alfabetizzazione e formazione in materia di utilizzo dei sistemi di intelligenza artificiale» previsti dal criterio direttivo di cui alla lett. e) del medesimo comma 2.

Le risorse individuate dall'articolo 14 sono a valere sul programma nazionale «PN Scuola e competenze 2021-2027», cofinanziato dai fondi strutturali europei e gestito dal Ministero dell'istruzione e del merito, il cui perimetro riguarda per l'appunto il sistema scolastico (studenti, personale docente e non docente). Si tratta quindi di un finanziamento integralmente destinato al mondo della scuola, che non si estende alla filiera delle professioni tecniche né, più in generale, al mondo del lavoro.

Il CNI e il CNAPPC segnalano che, mentre il mondo della scuola riceve un finanziamento pubblico dedicato per l'alfabetizzazione sull'IA, la stessa legge n. 132/2025 ha già introdotto, con effetto dal 10 ottobre 2025, obblighi specifici e immediatamente operativi a carico delle professioni intellettuali, ordinistiche e non. In particolare, l'articolo 13 della legge stabilisce che l'utilizzo dell'IA nell'attività professionale debba restare strumentale e di supporto, con prevalenza del lavoro intellettuale del professionista, e impone un obbligo di informativa chiara verso il cliente sull'eventuale impiego di sistemi di IA nello svolgimento dell'incarico; in assenza di sanzioni dirette, la legge demanda ai singoli Ordini professionali l'aggiornamento dei rispettivi codici deontologici per disciplinare le conseguenze delle violazioni. Il CNI si è già attivato su questo fronte, con l'elaborazione di primi indirizzi sull'impatto della legge sulla professione di ingegnere e con una proposta di aggiornamento del proprio Codice deontologico. Analoga esigenza è stata rilevata anche dal CNAPPC nelle premesse al proprio Codice deontologico, che richiamano l'utilizzo dell'intelligenza artificiale in modo etico e responsabile, nel rispetto dei principi di trasparenza, equità e riservatezza, nonché dei valori fondamentali della professione, con particolare riferimento alla qualità, alla sicurezza e al benessere dell'utente. L'evoluzione normativa attribuisce agli Ordini professionali un ruolo sempre più rilevante nell'accompagnare la trasformazione digitale della professione, attraverso attività di indirizzo, formazione, supporto interpretativo e diffusione di buone pratiche.

A fronte di questi nuovi obblighi normativi e deontologici, che si aggiungono alla necessità di aggiornare le competenze tecniche connesse all'uso dell'IA in ambiti già oggi centrali per la professione – dal BIM (Building Information Modeling) alla modellazione generativa e ai gemelli digitali (digital twin), dal calcolo strutturale assistito da IA, dal controllo automatizzato della conformità normativa e documentale negli appalti pubblici ai sistemi digitali di gestione del ciclo di vita delle opere – il mondo delle professioni tecniche si trova a dover affrontare la transizione all'intelligenza artificiale contando pressoché esclusivamente sulle proprie forze e sugli investimenti privati dei singoli professionisti e studi, senza alcuna misura di sostegno pubblico paragonabile a quella prevista dall'articolo 14 per il comparto scolastico. Il CNI e il CNAPPC chiedono pertanto che siano previste, in sede di conversione del decreto o in provvedimenti collegati, misure di incentivazione ulteriori e dedicate – ad esempio sotto forma di credito d'imposta per la formazione professionale in materia di IA, di finanziamento di percorsi formativi accreditati dagli Ordini, o di stanziamenti specifici nell'ambito dei fondi già destinati alla

formazione continua – a sostegno degli investimenti in competenze digitali e in intelligenza artificiale sostenuti dagli ingegneri, degli architetti e dalle altre professioni tecniche, nonché misure di supporto per l'adozione di strumenti digitali avanzati e di Intelligenza Artificiale da parte degli studi professionali, con particolare attenzione alle realtà di piccole e medie dimensioni.

Alla luce di tali previsioni, CNI e CNAPPC ritengono necessario che i percorsi di alfabetizzazione e formazione sull'utilizzo dei sistemi di intelligenza artificiale includano specifici moduli dedicati ai profili etici, deontologici e di responsabilità professionale, affinché l'impiego dell'IA nelle attività tecniche e progettuali avvenga secondo criteri di trasparenza, controllo umano, tutela dei dati, verificabilità degli output e permanenza della responsabilità in capo al professionista. Si ritiene opportuno per cui promuovere, in collaborazione con gli Ordini professionali, linee guida nazionali e criteri condivisi per un utilizzo responsabile, trasparente e verificabile dell'Intelligenza Artificiale nelle attività tecniche e progettuali.

5. Proposte di sintesi

Alla luce di quanto sopra, si formulano le seguenti richieste/proposte, da valutare ai fini di eventuali segnalazioni o proposte emendative:

- Art. 1 – prevedere, in caso di ricorso alla facoltà di lotto unico per i servizi ferroviari intercity, misure correttive che garantiscano comunque l'apertura del mercato e la partecipazione di piccoli e medi operatori (economici e di servizi tecnici), nonché un'adeguata motivazione tecnico-economica della scelta in sede di market test, validata dall'ART;
- Art. 2 – sollecitare un'accelerazione del percorso di localizzazione del Deposito Nazionale dei rifiuti radioattivi, oggi stimato al 2041, e l'avvio di un piano nazionale di formazione di una nuova generazione di ingegneri nucleari, funzionale sia al completamento del decommissioning sia al rilancio del nucleare sostenibile. Valutare inoltre, nel percorso localizzativo e progettuale, anche i profili di qualità territoriale, ambientale paesaggistica e sociale.
- Art. 3 – integrare i provvedimenti attuativi con criteri tecnico-prestazionali oggettivi per la selezione degli interventi di decarbonizzazione della siderurgia, fondati sulla riduzione delle emissioni, sull'efficienza energetica, sulla sicurezza degli impianti, sulla maturità tecnologica delle soluzioni, sulla cantierabilità degli interventi e sulla coerenza con gli obiettivi nazionali ed europei di transizione energetica; prevedere il coinvolgimento del CNI e del CNAPPC nella definizione dei requisiti tecnici dei contratti di sviluppo e dei relativi capitolati, nonché nelle attività di supporto tecnico alla valutazione degli interventi, con particolare riferimento alla fattibilità impiantistica, alla sostenibilità ambientale, all'integrazione con le infrastrutture energetiche e alla misurabilità dei risultati, anche con riguardo al percorso di riconversione del polo siderurgico di Taranto. Assicurare che tale riconversione sia accompagnata da una visione territoriale e paesaggistica orientata alla rigenerazione dei contesti produttivi e al benessere delle comunità interessate.
- Art. 5 – introdurre un obbligo di rendicontazione periodica al Parlamento sullo stato di avanzamento del procedimento unico, a fronte della disapplicazione dell'art. 25, comma 2-ter, del d.lgs. 152/2006, e limitare l'uso di regimi commissariali/derogatori ai soli casi di comprovata eccezionalità; assicurare inoltre che l'accelerazione procedimentale non determini un arretramento dei presidi di qualità tecnica, ambientale, paesaggistica e territoriale nella valutazione delle infrastrutture energetiche strategiche;
- Art. 7 – richiedere che il Governo motivi puntualmente, in sede di conversione, le ragioni della mancata valorizzazione di strutture pubbliche già esistenti con funzioni analoghe (Simico, Invitalia, Consip) rispetto alla stabilizzazione della società «Giubileo 2025»;
- Art. 14 – introdurre misure di incentivazione dedicate (credito d'imposta, finanziamento di percorsi formativi accreditati dagli Ordini, stanziamenti nei fondi per la formazione continua) a sostegno degli

investimenti in competenze di intelligenza artificiale sostenuti dagli ingegneri, dagli architetti e dalle altre professioni tecniche, in parallelo agli obblighi già introdotti dalla legge n. 132/2025; prevedere inoltre che i programmi formativi sull'utilizzo dell'IA includano specifici moduli dedicati ai profili etici, deontologici e di responsabilità professionale.

6. Conclusioni

Il CNI e il CNAPPC esprimono una valutazione articolata sul decreto-legge n. 107/2026: ne condividono la finalità acceleratoria e di certezza dei tempi in vista della chiusura del PNRR, ma segnalano specifiche criticità – sulla apertura del mercato nell'affidamento dei servizi ferroviari intercity, sul nodo irrisolto del Deposito Nazionale delle scorie nucleari, sulla necessità di accompagnare la decarbonizzazione dell'industria siderurgica con criteri tecnico-prestazionali trasparenti, una programmazione infrastrutturale coerente e un adeguato coinvolgimento delle competenze tecnico-professionali, sulla proliferazione di regimi commissariali e di soggetti attuatori ad hoc, e sull'assenza di misure di sostegno alla filiera professionale a fronte dei nuovi obblighi in materia di intelligenza artificiale – che si ritiene utile portare all'attenzione della Commissione.

In particolare, riteniamo che le politiche di decarbonizzazione dei comparti industriali strategici, e della siderurgia in particolare, rappresentino un'opportunità per coniugare sostenibilità ambientale, innovazione tecnologica e competitività del sistema produttivo nazionale, a condizione che gli investimenti pubblici siano orientati da criteri oggettivi di efficacia, misurabilità dei risultati e sicurezza degli impianti, valorizzando il contributo delle competenze ingegneristiche nella definizione e nell'attuazione degli interventi.

Il CNI e il CNAPPC ribadiscono la propria disponibilità a fornire, in sede di audizione e nel prosieguo dell'esame parlamentare, ogni elemento di valutazione tecnica utile a garantire che le esigenze di semplificazione e accelerazione procedimentale si concilino sempre con la qualità tecnica, la sicurezza, la concorrenza e la sostenibilità delle opere pubbliche e degli interventi infrastrutturali, nonché con la piena efficacia delle politiche di transizione energetica e industriale, attraverso un approccio fondato sull'evidenza tecnico-scientifica, sulla programmazione di lungo periodo e sulla valorizzazione delle competenze del sistema ordinistico e della comunità tecnico-scientifica nazionale.

In tale prospettiva, il CNI e il CNAPPC confermano la propria disponibilità a collaborare con Parlamento, Governo e Amministrazioni competenti nella definizione di criteri tecnici, indicatori prestazionali e metodologie di monitoraggio che consentano di massimizzare l'efficacia degli investimenti pubblici nei settori della transizione energetica, della decarbonizzazione industriale e delle infrastrutture strategiche.